

# **BGer 1P.667/2000 vom 5. März 2001**

Bundesgericht, 2001-03-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1P.667\\_2000](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1P.667_2000)

FR: TF 1P.667/2000 du 5 mars 2001

IT: TF 1P.667/2000 del 5 marzo 2001

## **Regeste**

Procedura penale

## **Erwägungen**

### **E. 1**

a) I ricorsi di diritto pubblico sono in stretta relazione tra di loro; la sentenza impugnata è pure unica e uguale è la fattispecie. Si giustifica quindi di trattarli congiuntamente, in un unico giudizio ( DTF 126 II 377 consid. 1, 113 Ia 390 consid. 1 pag. 394). b) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni ( DTF 126 I 207 consid. 1, 257 consid. 1a, 126 III 485 consid. 1). c) La sentenza della CCRP, che dichiara inammissibili per tardività i gravami, costituisce una decisione finale emanata dall'ultima istanza cantonale. Da questo profilo, i ricorsi di diritto pubblico, tempestivi, sono quindi ammissibili (art. 84 cpv. 1 e 86 cpv. 1 OG).

### **E. 2**

a) Secondo l' art. 9 Cost. ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. La giurisprudenza del Tribunale federale già sanciva questo diritto, deducendolo dal previgente art. 4 vCost. In quanto sia fatto valere nei confronti degli organi dello Stato, il principio della tutela della buona fede assume il carattere di diritto fondamentale, suscettibile di essere invocato in giustizia (FF 1997 I 134 segg. ; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 488). Un' indicazione errata dei rimedi giuridici non deve di massima comportare pregiudizi alle parti (cfr. anche art. 107 cpv. 3 OG ; DTF 124 I 255 consid. 1a/aa), sicché un'informazione sbagliata può comportare, nel singolo caso, una proroga del termine stabilito dalla legge ( DTF 123 II 231 consid. 8b, 117 Ia 421 consid. 2a e rinvii). Certo è che la parte che conosceva l'erroneità del rimedio indicato, o che avrebbe dovuto notarla dando prova della dovuta diligenza, non può prevalersi della buona fede ( DTF 121 II 72 consid. 2a e rinvii): tuttavia, a questo riguardo, solo gravi manchevolezze di una parte o del suo patrocinatore possono ritorcersi contro di lei ( DTF 119 IV 330 consid. 1c). Questo caso è dato, segnatamente, quando la parte, o il suo avvocato, avrebbe potuto accorgersi dell'erroneità del rimedio indicato già soltanto consultando il pertinente testo legale; non si può invece pretendere che, oltre alla legge, vengano esaminati anche la giurisprudenza e la dottrina ( DTF 118 Ib 326 consid. 1c, 117 Ia 421 consid. 2a, 112 Ia 305 consid. 3, 106 Ia 13 consid. 3). Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico per violazione del principio della buona fede il potere cognitivo del Tribunale federale non è limitato all'arbitrio ( DTF 103 Ia 505 consid. 1; Müller, op. cit. , pag. 489). b) Secondo la CCRP i patrocinatori conoscevano bene la fattispecie e in particolare la procedura che aveva portato all'emanazione dei decreti d'accusa del 20 febbraio 1995. Essi avrebbero quindi dovuto sapere che la sentenza pretorile

era impugnabile nel termine di 10 giorni, conformemente al diritto previgente, consultando l' art. 351 CPP /TI, norma peraltro di facile lettura. Secondo l' art. 351 CPP /TI ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge di procedura (1° gennaio 1996) si applica la legge anteriore solo quando sia già stato emanato l'atto di accusa (cpv. 1); in tutti gli altri casi è applicabile la nuova legge, restando però ferma la validità degli atti precedentemente compiuti (cpv. 2). Questa disposizione transitoria non precisa in modo esplicito che la legge anteriore si applichi pure quando, come è qui il caso, sia stato emanato non già l'atto, ma il decreto d'accusa. Certo, anche il decreto d'accusa formalizza il deferimento dell'accusato al giudice competente (cfr. art. 160 e 167 vCPP/TI; art. 199 e 207 CPP /TI); tuttavia, di primo acchito, la sola lettura della norma transitoria poteva anche far apparire dubbia l'applicabilità del diritto previgente a un caso, come quello presente, ove fosse stato emanato un decreto di accusa (cfr. DTF 106 Ia 13 consid. 3a pag. 17). Questi dubbi avrebbero invero potuto essere del tutto dissipati solo attraverso ulteriori ricerche, segnatamente consultando le sentenze - peraltro inedite - poi indicate dalla Corte cantonale nel giudizio impugnato. Non è però dimostrato che i patrocinatori dei ricorrenti le conoscessero, né tale circostanza è desumibile dagli atti, o pretesa. La situazione giuridica non era nella fattispecie completamente chiara e la sola lettura dell' art. 351 CPP /TI, segnatamente la sua interpretazione letterale, poteva non essere sufficiente perché i legali degli accusati si avvedessero, senza particolari indugi, dell'indicazione inesatta del termine di ricorso. In tali circostanze, ritenuto che ai difensori non può essere imputato un errore grave, l'inesattezza del rimedio indicato non doveva comportare per le parti alcun pregiudizio. La CCRP ha quindi violato l' art. 9 Cost. ritenendo i gravami inammissibili per tardività e non esaminandoli nel merito.

### **E. 3**

Ne consegue che i ricorsi devono essere accolti e la sentenza impugnata annullata. Non si prelevano spese processuali ( art. 156 cpv. 1 OG ), mentre si giustifica di assegnare ai ricorrenti un'indennità per ripetibili di sede federale, a carico dello Stato del Cantone Ticino. Visto l'esito del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata da B.\_\_\_\_\_ diviene priva di oggetto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.